



## **Circolare n. 1**

12 gennaio 2021

# **NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

### **IN BREVE**

Dal 1° gennaio 2021 sono state rimodulate le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate ricalcherà il tributo includendo nel conteggio le fatture dove non è indicato ma risulta dovuto.

*Riferimenti:*

- *D.M. 4 dicembre 2020;*

- *D.M. 17 giugno 2014.*

Con D.M. 4 dicembre 2020, in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridefinito nuovamente le scadenze di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021.

Vengono definite inoltre le modalità di integrazione e comunicazione al

contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

### **1. Le nuove scadenze**

Il pagamento dell'importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell'imposta sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare deve essere eseguito invece entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

Per semplificare, con riferimento al 2021:

- 1° trimestre entro il 31 maggio 2021;
- 2° trimestre entro il 30 settembre 2021;
- 3° trimestre entro il 30 novembre 2021;
- 4° trimestre entro il 28 febbraio 2022.

#### **1.1. Semplificazioni per importi minimi**



Sono ancora applicabili le disposizioni di semplificazione per i soggetti passivi tenuti al versamento di importi minimi, introdotte nel 2019.

Il versamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il 1° trimestre nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre nel caso in cui l'imposta da versare per le fatture emesse nel 1° trimestre non superi 250 euro;
- per il 1° e 2° trimestre nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre nel caso in cui l'imposta da versare per le fatture emesse nel 1° e nel 2° trimestre non superi complessivamente 250 euro.

Il versamento per il 3° e 4° trimestre rimane dovuto nei termini ordinari.

## 2. Il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate

Con riferimento alle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procederà – per ciascun trimestre solare – alla **integrazione delle fatture** che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

L'informazione verrà messa a disposizione del contribuente (o dell'intermediario delegato), con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Il contribuente, qualora non ritenga corretto il conteggio effettuato dall'Agenzia delle Entrate, potrà procedere alla **variazione dei dati comunicati**, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo al trimestre di riferimento (per il 2° trimestre entro il 10 settembre).

Viene inoltre stabilito che, qualora i dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate allo SdI non siano sufficienti a consentire all'Agenzia delle Entrate l'integrazione delle stesse, quest'ultima potrà comunque avvalersi delle ordinarie procedure di verifica previste dal D.P.R. 642 del 1972.

L'Agenzia delle Entrate renderà quindi noto al contribuente o suo intermediario **l'ammontare del tributo complessivamente dovuto**, calcolato sulla base delle fatture trasmesse e delle integrazioni proposte (come eventualmente variate dal contribuente), entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (per il 2° trimestre entro il 20 settembre).

Le modalità tecniche e telematiche verranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## 3. Il regime sanzionatorio

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al contribuente, sempre attraverso modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta ad un terzo e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente l'elaborazione della comunicazione. La somma dovrà essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (o dalla comunicazione definitiva emessa a seguito di chiarimenti forniti dal contribuente), pena iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati